



LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI”
www.liceomachiavelli-firenze.edu.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: fis00100r@istruzione.it - PEC: fis00100r@pec.istruzione.it



Circolare n.13

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
DEL LICEO MACHIAVELLI
e p.c.
MEDICO COMPETENTE INCARICATO
DOTT. SSA ALBA STOCCHI

OGGETTO: AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI PER LAVORATORI E LAVORATRICI “FRAGILI”.

In data 4 Settembre 2020 è stata pubblicata, a firma congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, una nota circa chiarimenti in merito ai lavoratori e lavoratrici “fragili”.

In premessa la nota evidenzia l'importanza del medico competente in quanto supporto al datore di lavoro nell'attuare le misure di prevenzione e protezione nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in seguito alla emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Fondamentale è il riferimento al concetto di fragilità che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Proprio su questo punto, la nota chiarisce che in riferimento all'età, tale parametro non basta da solo a definire lo stato di fragilità, ma ribadisce ” **la maggiore fragilità “nelle fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.**

Rimane inteso che ai lavoratori e lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio Covid, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

Pertanto, nella fattispecie, si informa il personale interessato che, in caso di richiesta di visita da presentare al Dirigente Scolastico questa dovrà essere corredata dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto di una valutazione che dovrà poi essere espressa del medico competente.

Sarà infatti compito del medico competente, in seguito alla valutazione attenta dei documenti consegnati dal lavoratore, esprimere il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio di covid, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.

Di seguito l'indirizzo e-mail del Medico Competente incaricato dal Nostro Istituto, la Dott. ssa Alba Stocchi che si rende disponibile per qualsiasi chiarimento in merito.

mail: alba.stocchi@uslcentro.toscana.it.

Si precisa che in seguito al D.L del 30 Luglio non sono state prorogate le disposizioni relative a quanto dettato dall'art 83 del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 Luglio 2020, n.77, e dall'art.26 comma 2 del D.L. Cura Italia .

Pertanto tali disposizioni (enunciate di seguito) hanno cessato gli effetti dal 1 agosto 2020:

L' art 83 del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 Luglio 2020, n.77, aveva introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

L'art.26 comma 2 del D.L. Cura Italia, prorogato fino al 31 luglio dall’art. 74 del Decreto-legge cd “Rilancio” del 19 maggio 2020 aveva previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Firenze, 11 settembre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Bacci

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)